

Verbale Assemblea ordinaria dell'Associazione Corpo Bandistico G.Verdi

Oggi 28 aprile 2021 alle ore 21.00 in audio e video conferenza si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) modifica dello Statuto;
- 2) Approvazione bilancio consuntivo 2020;
- 3) varie ed eventuali.

Presiede la riunione il Presidente dell'Associazione Fattori Elisa la quale, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti un numero di soci sufficienti, dichiara l'Assemblea validamente costituita e quindi idonea a trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Sono presenti 24 soci.

Viene nominato segretario Il Sig. Boni Michele, che accetta.

Si passa poi alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) modifica dello Statuto;
- 2) approvazione bilancio consuntivo 2020;
- 3) varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente ricordando ai presenti che con l'Assemblea tenuta il 30 settembre 2020, erano state approvate modifiche allo Statuto dell'Associazione al fine di renderlo conforme alla normativa prevista per gli Enti del Terzo Settore (Dlgs 117/2017).

Successivamente il nuovo Statuto era stato inoltrato agli Uffici della Pubblica Amministrazione preposti alla presa d'atto.

Il Presidente prosegue, comunicando di aver ricevuto dalla Regione Emilia Romagna (Direzione Generale) una richiesta di integrazioni al nuovo Statuto in materia di:

- elettorato attivo in capo ai soci,
- quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee ordinarie e straordinarie,
- devoluzione del patrimonio dell'Associazione in caso di scioglimento,
- regolamentazione del diritto dei soci di prendere visione dei libri sociali obbligatori.

Il Presidente informa di aver elaborato con il Consiglio Direttivo il testo dei nuovi articoli dello Statuto interessati dalle richieste di modifica pervenute, dandone lettura ai presenti.

Segue una discussione, al termine della quale l'Assemblea all'unanimità
delibera

- a) di approvare le modifiche richieste come risultanti dal nuovo Statuto dell'Associazione, al fine di procedere all'iscrizione dell'Associazione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- b) di conferire incarico al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera e del nuovo Statuto;
- c) di evadere la richiesta ricevuta dalla Regione Emilia Romagna (Direzione Generale), inviando copia della presente delibera e dello Statuto aggiornato.

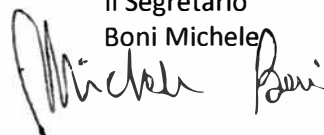
Prende la parola Boni Michele che in modo esaustivo e molto chiaro espone il bilancio consuntivo del 2020. L'Assemblea all'unanimità approva il bilancio.

Esaurito l'ordine del giorno, e nessuno più chiedendo la parola, con l'augurio di rivederci presto per tornare a suonare insieme, alle ore 22.10, il Presidente scioglie l'Assemblea previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il presidente
Fattori Elisa



Il Segretario
Boni Michele





STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale "Corpo Bandistico G. Verdi – APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1.1 E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge Nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del DLgs 3 luglio 2017 n.117, così come modificato dal DLgs 3 agosto 2018 n.105, una Associazione di Promozione sociale denominata "Corpo Bandistico G. Verdi - APS", con sede legale in Spilamberto (MO), V.le Marconi 6/2 operante senza scopi di lucro.

1.2 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.3 L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2 - Scopi e attività

2.1 L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolto dai propri associati.

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e di perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art.36 del DLgs 3 luglio 2017 n.117.

2.2 L'Associazione si prefigge di:

mantenere, diffondere e valorizzare l'autentica tradizione bandistica.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

- a. sostenere il buon funzionamento della Scuola di Musica del Corpo Bandistico continuando ad organizzare corsi di teoria musicale, di strumento e di musica d'insieme, allo scopo di offrire una adeguata formazione musicale e sociale agli allievi, di qualsiasi età, genere, nazionalità e religione;
- b. organizzare eventi, manifestazioni e quanto ritenuto utile per favorire l'avvicinamento alla musica, condividere esperienze musicali e conseguentemente arricchire il bagaglio culturale dell'associato.

2.3 Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvalerà':

- a. prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati,
- b. della stipula di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività,



- c. della collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali,
- d. della raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi. Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

2.4 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

2.5 Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati con rimborso spese sostenute nell'espletamento delle attività in conformità alle disposizioni di cui all'art 17, terzo e quarto comma del codice del Terzo Settore.

Art. 3 - Risorse economiche

3.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati se previsti;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

3.2 L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del consiglio direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Dlgs 117/2017.

3.3 E' fatto divieto di ripartire i proventi tra gli associati in forme indirette o differite. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al precedente art. 2.

3.4 Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 4 - Membri dell'associazione

4.1 All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto, agli eventuali regolamenti e alle delibere degli organi dell'Associazione.

4.2 La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

4.3 I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del DLgs 117/2017.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

5.1 L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati qualora prevista o su richiesta verbale. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e concorrono al perseguimento degli stessi. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

5.2 Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali rielezioni devono essere motivate.

5.3 Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa

5.4 La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

5.5 Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

5.6 L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa se prevista per 1 anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

5.7 In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

5.8 Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6 - Doveri e diritti degli associati

6.1 I soci sono obbligati:

- a) a osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

6.2 I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto. I soci minorenni potranno esercitare il diritto di voto attraverso gli esercenti l'attività genitoriale sugli stessi;
- c) ad accedere alle cariche associative (se hanno compiuto più di 16 anni);

d) a prendere visione dei libri sociali obbligatori (libro degli associati, libro adunanze e deliberazione delle assemblee, libro adunanze a deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli eventuali altri organi sociali). Per esercitare il diritto il socio dovrà presentare richiesta scritta al Presidente, da evadersi entro 15 giorni.

6.3 I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo,
- c) Il Presidente,
- d) l'organo di controllo contabile.

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

L'assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.

Art. 8 - L'Assemblea

8.1 L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentante in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Non è consentito il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

8.2 L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

8.3 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisi l'opportunità.

8.4 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

8.5 L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.



Le convocazioni devono essere fatte almeno 7 giorni prima della data della riunione attraverso avviso scritto, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione, da apporre in sede e diffuso attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei al meno 15 giorni prima dell'assemblea. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8.6 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

8.7 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 9 - Il Consiglio direttivo

9.1 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

9.2 Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

9.3 Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

9.4 Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il conto consuntivo e la situazione patrimoniale di fine anno da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazione al patrimonio;
- h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
- i) tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi.

9.5 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. Al suo interno può nominare un segretario, un tesoriere e i relativi vice.

9.6 Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie

deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 10 - Il Presidente – il Vice Presidente – il Tesoriere

10.1 Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

10.2 Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

10.3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale.

Il Tesoriere cura la corretta tenuta della contabilità associativa, si occupa dei pagamenti e della gestione finanziaria dell'associazione. Firma anche con modalità elettronica i mandati di pagamento approvati.

Art. 11 - Organo di controllo

11.1 L'Organo di controllo é nominato nei casi previsti dal Dlgs 117/2017. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti di monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 - Revisione dei conti

12.1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 - Scioglimento

13.1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, come previsto al punto 8.4 del presente Statuto e con le regole ivi previste. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 14 - Rinvio e clausola di mediazione



14.1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo. Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art 15 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del DLgs 117/2017.

Art 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge in vigore in materia.

Art 17 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati e entreranno in vigore. Le clausole statuarie o in contrasto con la disciplina del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Spilamberto 28 aprile 2021

Il presidente (Elisa Fattori)

Il segretario (Boni Michele)

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2773
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 28/04/2021 REGISTRATO IL 05/05/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002773

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 80019970369 CORPO BANDISTICO G.VERDI
ID. TELEMATICO: TGU21L002773000GG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 80019970369

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1